

MOBILITÀ A.S. 2024/2025

Personale docente, educativo e ATA

Scheda tecnica

Federazione UIL Scuola RUA

Come noto, il tema della mobilità costituisce una delle ragioni per le quali la Federazione Uil Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, né il Contratto Integrativo sulla mobilità del 2022, né il rinnovo della parte normativa del CCNL 2019-21. Per comprendere appieno le nostre motivazioni, vi invitiamo a cliccare qui

<https://uilscuola.it/contratto-la-uil-scuola-rua-non-firma-ecco-le-nostre-ragioni/>

RIFERIMENTI NORMATIVI

- CCNI mobilità del 18 maggio 2022 (**non sottoscritto dalla Federazione UIL Scuola RUA**)
- Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI mobilità del 18 maggio 2022 (**non sottoscritto dalla Federazione UIL Scuola RUA**)
- Ordinanza Ministeriale 2024

SCADENZE

Personale docente (modalità online): dal 26 febbraio al 16 marzo 2024

- comunicazione al SIDI dei posti disponibili: **18 aprile 2024**
- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità: **23 aprile 2024**
- pubblicazione dei movimenti: **17 maggio 2024**

Personale educativo (modalità online): dal 28 febbraio al 19 marzo 2024

- comunicazione al Sidi dei posti disponibili e delle domande di mobilità: **24 aprile 2024**
- pubblicazione dei movimenti: **22 maggio 2024**

Personale ATA (modalità online): dall'8 al 25 marzo 2024

- comunicazione al SIDI dei posti disponibili e delle domande di mobilità: **6 maggio 2024**
- pubblicazione movimenti: **27 maggio 2024**

LE NOVITÀ PER L'A.S. 2024/25

➔ Docenti

Chi può presentare domanda per l'a.s. 2024/25

(senza vincoli)

Possono presentare domanda di mobilità tutti i docenti assunti a tempo indeterminato **nell'a.s. 2022/23 o precedenti**, che **per l'a.s. 2023/24**:

- ☐ **non hanno presentato domanda** o l'hanno presentata ma **non hanno ottenuto nessun movimento**;
- ☐ hanno presentato domanda **all'interno della provincia di titolarità** e **hanno ottenuto** una scuola **fuori dal comune di titolarità**, attraverso l'espressione del codice sintetico - **"comune" o "distretto"** indicato nel modulo domanda.
- ☐ hanno presentato domanda **in altra provincia** e **hanno ottenuto** una scuola attraverso l'espressione del codice sintetico - **"comune", "distretto" o "provincia"** indicato nel modulo domanda.

Possono altresì presentare domanda, **in provincia e in altre province**, senza la necessità di avere particolari deroghe o precedenza:

- ☐ i docenti assunti **con nomina giuridica l'1/9/2022 ed economica l'1/9/2023**. Sono compresi i docenti assunti dalle **GPS di I fascia sostegno a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/23**;
- ☐ i docenti che **l'1/9/2021** sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l'espressione del **codice puntuale di scuola o comunque all'interno del proprio comune di titolarità** (con l'a.s. in corso - 2023/24 - termina infatti il terzo anno di blocco).

Chi non può presentare domanda per l'a.s. 2024/25

Vincoli - Art. 30 CCNL 2019/21 e CCNI 2022

- ☐ I docenti che, **a qualunque titolo**, hanno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica **l'1/9/2023** (o solo giuridica, se individuati in ruolo dopo il 31/8/2023). Sono compresi i docenti assunti dal **concorso straordinario bis** con contratto **a tempo determinato l'1/9/22 e a tempo indeterminato l'1/9/23** (non hanno infatti retrodatazione giuridica della nomina in ruolo).
- ☐ I docenti che, **nell'a.s. 2022/23 o 2023/24**, hanno ottenuto un movimento **nel proprio comune di titolarità** con **codice puntuale di scuola oppure di "comune" o "distretto"**.
- ☐ I docenti che, **nell'a.s. 2023/24**, hanno ottenuto un **movimento provinciale** fuori dal **proprio comune di titolarità con codice puntuale di scuola**.
- ☐ I docenti che, **nell'a.s. 2023/24**, hanno ottenuto un **movimento in altra provincia** con **codice puntuale di scuola**.

Revisioni classi di concorso – DM n. 255 del 22 dicembre 2023**Passaggi di ruolo**

È in vigore dall'11 febbraio 2024 il DM n. 255 del 22 dicembre 2023, che stabilisce l'accorpamento di alcune classi di concorso.

Si tratta di:

- ☐ **A-01 e A-17:** fusione di Arte e Disegno con Storia dell'arte diventa A-01 Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- ☐ **A-12 e A-22:** unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- ☐ **A-24 e A-25:** integrazione delle Lingue e culture straniere con l'Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado
- ☐ **A-29 e A-30:** aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- ☐ **A-48 e A-49:** combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A-048 Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado.
- ☐ **A-070 e A-072** diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
- ☐ **A-7 e A-3** diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi del decreto, e salvo eventuali chiarimenti da parte dell'Amministrazione in senso contrario, il docente che è in possesso dell'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento può presentare domanda di passaggio di ruolo sull'altra classe di concorso accorpata.

Calcolo del servizio pre ruolo

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero **se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.**

Posto dispari

Per la mobilità 2024/25, l'eventuale posto dispari è assegnato **alle immissioni in ruolo.**

Trasferimento da posto di sostegno a posto comune in provincia

Ai trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune, **senza precedenza**, è destinato **solo il 50%** dei posti disponibili.

Docenti e ATA

Precedenza per assistenza al familiare disabile

(art. 13 comma 1 punto IV e art. 40, comma 1, punto IV del CCNI 2022)

- La precedenza per l'assistenza al figlio disabile non è stata modificata.
- La precedenza per l'assistenza ai fratelli e alle sorelle è così modificata:

qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere **all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili**, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, **al soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.**

Rispetto al CCNI è rimosso il requisito della convivenza per l'assistenza al fratello/sorella tenuto conto della disposizione legislativa che ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

- La precedenza per l'assistenza al coniuge disabile è così modificata:

successivamente, viene riconosciuta: la precedenza per l'assistenza al coniuge o alla dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 **purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.**

Rispetto al CCNI è contemplato anche il convivente di fatto, alla stessa stregua del coniuge, tenendo conto della disposizione legislativa richiamata.

- La precedenza per l'assistenza al genitore disabile è così modificata (**solo trasferimenti provinciali**):

Ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione:

aver chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Rispetto al CCNI sono stati rimossi i riferimenti alla “convivenza” con il genitore e alla ulteriore documentazione da presentare in cui il coniuge o altri figli dell'assistito devono dichiarare di non poter assistere il familiare per motivi oggettivi. Ciò in virtù della disposizione legislativa che ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Assistenza ai fratelli e alle sorelle o ai genitori ed esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

L'eventuale esclusione dalla graduatoria interna va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, per cui tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di

gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Per l'assistenza al genitore disabile, resta fermo che:

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica **solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del genitore disabile;**
- b) qualora la scuola di titolarità **sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del genitore disabile,** l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto **si applica solo a condizione che sia stata presentata, entro i termini di scadenza, domanda volontaria di trasferimento per l'a.s. 2024/25.**

Punteggio per esigenze di famiglia e convivente di fatto

Il punteggio è riconosciuto per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, **purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.**

Rispetto al CCNI è contemplato anche il convivente di fatto, alla stessa stregua del coniuge, tenendo conto della disposizione legislativa richiamata.

⇒ DSGA

Il personale DSGA non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall'immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può scegliere, nell'ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede.

⇒ Derghe per docenti e per DSGA che rientrano nei blocchi sulla mobilità

Tutti i docenti e i DSGA che rientrano nei vincoli sulla mobilità di cui sopra, possono presentare domanda, solo se fanno parte delle seguenti categorie:

- a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104¹.

¹ **Art. 21:** La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Comma 3: Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
 2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. Ai sensi della predetta disposizione sono mutilati o invalidi civili i soggetti:
- affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
 - ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Al fine di fruire delle deroghe, l'interessato deve allegare la dichiarazione personale.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d): l'interessato deve allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (es. verbale 104/92 o invalidità civile.)

Possono altresì presentare domanda per l'a.s. 2024/25:

- ☐ I docenti che si troveranno in sovrannumero o esubero.
- ☐ I docenti che hanno ottenuto una scuola **in altra provincia** con **scelta puntuale**, se rientrano in una delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI 2022.

➔ Profilo professionale di collaboratore scolastico (articolo 58, commi 5 – ter e 5 – sexies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 6) e profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d'ufficio se immesso in ruolo a tempo parziale. Non partecipa altresì alle operazioni di mobilità il personale immesso in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel profilo professionale di collaboratore sulla base della procedura selettiva di cui all'art. 58, comma 5 – septies, del decreto – legge n. 69 del

Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

2013, al quale è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio.

➔ **Tutela dei dati personali**

Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

COSA RIMANE INVARIATO

➔ **Docenti**

Le fasi

Per tutti i docenti la mobilità si svolgerà in tre fasi:

- ☐ **I fase:** comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- ☐ **II fase:** intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, sia se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità che se richiesti tra comuni diversi).
- ☐ **III fase:** Trasferimenti in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo all'interno della provincia di titolarità e fra province diverse.

Aliquote

Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase):

- ☐ il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l'altro 50% alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali).

Del 50% destinato alla III fase:

I trasferimenti **interprovinciali** si effettueranno dopo quelli provinciali:

- ☐ nel limite del 25%, delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).

I **passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

- ☐ nel limite del 25% delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali).

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a

0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.

Preferenze

Numero

Le preferenze saranno **minimo 1 e massimo 15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

- ☐ Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze.
- ☐ Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via).
- ☐ Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda

Tipologia

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ☐ sedi
- ☐ comuni
- ☐ distretti
- ☐ codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- ☐ istruzione degli adulti, che comprende:
 - ✓ corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - ✓ centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
 - ✓ sezioni carcerarie ove esprimibili;
- ☐ sezioni ospedaliere;
- ☐ licei europei.

Specifici codici

- ☐ Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
- ☐ i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- ☐ le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- ☐ le sezioni di scuola speciale;
- ☐ i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

Strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A e comuni isolani

I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati **presso strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A. dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.**

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, distretto sub comunale e provincia):

L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del

trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

Comuni isolani

Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura **"isole della provincia"**:

- ☐ il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l'indicazione del distretto "isole della provincia";
- ☐ il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l'indicazione del distretto "isole della provincia".

Sedi carcerarie scuola primaria

Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie **ai docenti utilizzati negli ultimi 2 anni sulle predette sedi**. Ai fini dei 2 anni si considera anche l'anno in corso. **La domanda si presenta in modalità cartacea all'ATP di titolarità.**

Quinquennio su posto di sostegno

I docenti titolari su posto di sostegno che non hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno (naturalmente se non hanno vincoli precedentemente elencati e non rientrano nelle relative deroghe).

ATTENZIONE: I docenti che per l'a.s. 2023/24 hanno ottenuto il **passaggio di ruolo** su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio.
Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l'anno scolastico in corso e l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Passaggi di cattedra e di ruolo

I passaggi di cattedra e di ruolo possono essere richiesti per l'a.s. 2024/25 solo in possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ abilitazione per il ruolo o classe di concorso richiesti o classi accorpate DM n. 255 del 22 dicembre 2023;
- ☐ aver superato l'anno di formazione e prova entro l'a.s. 2022/23.

Per cui il docente neo immesso in ruolo l'1/9/23 e comunque chi, nell'a.s. 2023/24, sta svolgendo l'anno di formazione e prova, non può richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per l'a.s. 2024/25 anche se rientra nelle deroghe rispetto ai vincoli.

Passaggi di cattedra e di ruolo: cosa prevale

Il docente può presentare contestualmente anche tre distinte domande: 1) trasferimento, 2) passaggio di cattedra (anche per più classi di concorso dello stesso grado) e 3) passaggio di ruolo (per un solo ruolo).

- ☐ In caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra prevalendo comunque su queste ultime.
- ☐ In caso di presentazione di domande di trasferimento e passaggio di cattedra, è il docente che deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza. Qualora ometta tale indicazione prevale comunque il passaggio di cattedra.

Cattedre orarie esterne scuola di I e II grado

Nella scuola secondaria di I e II grado le cattedre possono essere:

- ☐ solo interne (tutte le ore della cattedra sono in un'unica autonomia scolastica);
- ☐ esterne nello stesso comune (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune);
- ☐ cattedre tra comuni diversi (le ore della cattedra sono divise tra due o più scuole di uno stesso comune).

Attenzione: quando il docente inserisce le preferenze all'interno del modulo-domanda ed esercita l'opzione b) o c), **non può scegliere la scuola di eventuale completamento.**

Sequenza

Cattedre esterne (preferenza puntuale o sintetica)

In caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- ☐ le cattedre interne alle scuole;
- ☐ le cattedre orario esterne stesso comune;
- ☐ le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- ☐ le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- ☐ le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- ☐ le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

Docenti senza sede o in esubero in provincia

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo **fino a 15 preferenze**.

- ☐ Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio in provincia, al termine della II fase, secondo la tabella di viciniorietà tra comuni a partire dalla prima preferenza espressa.
- ☐ Se non presenta domanda sarà trattato con punteggio zero a partire dal primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

Punteggio del servizio pre-ruolo/altro ruolo

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

➡ **Personale educativo**

Non rientra in nessuna tipologia di vincolo.

Sedi richieste

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandi femminili.

Tipologie di preferenze

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia.

Preferenze provinciali

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Preferenze interprovinciali

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

➔ **Docenti di religione cattolica**

Mobilità territoriale e professionale

La mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (dalla primaria alla secondaria) avviene con i seguenti criteri:

- ☐ la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (inclusa quella di appartenenza);
- ☐ la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
- ☐ l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesiani di tutti i docenti di religione a tempo indeterminato; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l'eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.

Inoltre:

- ☐ Per poter chiedere il trasferimento da una diocesi ad un'altra il docente deve avere l'idoneità della diocesi di destinazione.
- ☐ Per poter chiedere il passaggio dalla primaria alla secondaria e viceversa, bisogna essere idonei nel grado richiesto.

N.B. L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, dunque non nella prima fase dei trasferimenti.

Le fasi

Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

- ☐ I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi;
- ☐ II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;
- ☐ III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;
- ☐ IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;
- ☐ V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

Annualmente tutti i docenti di religione a tempo indeterminato devono presentare la scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari. La tempistica viene individuata da apposita comunicazione da parte del Ministero salvo diversa indicazione da parte degli Uffici scolastici territoriali.

➡ **Personale ATA**

Non rientra in nessuna tipologia di vincolo.

Numero domande che può presentare

- ☐ Il personale ATA in attesa di sede definitiva (es. neo immesso in ruolo) deve presentare domanda di mobilità.
- ☐ Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di una sola altra provincia: in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande.
- ☐ Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.
- ☐ Il personale ATA può chiedere il passaggio di profilo (nella stessa area) purché in possesso del titolo.

Preferenze

Possono essere espresse fino a 15 preferenze. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ☐ scuola
- ☐ distretto
- ☐ comune
- ☐ provincia
- ☐ istruzione degli adulti

Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è equiparato a quello di ruolo.

LE PRECEDENZE

Personale docente, educativo e ATA

- I. Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).
- II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
- III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
- IV. Assistenza al familiare
 - Assistenza al figlio con disabilità (o equiparati); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;
 - Assistenza al coniuge o da parte del figlio al genitore con disabilità.
- V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di

precedente titolarità.

- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

Obbligatorietà/non obbligatorietà del codice sintetico “comune”

- ➡ **PER LE PRECEDENZE n. III** (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisognodi particolari cure continuative):

Nella sez. “preferenze” è obbligatorio indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche del comune di residenza, nel caso dell’art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92; dell’istituto di cura nel caso delle cure continuative.

Il codice del comune o distretto sub comunale (di residenza/istituto di cura) è **obbligatorio indicarlo** (anche preceduto dalle singole scuole) **solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.**

- ➡ **PER LE PRECEDENZE n. IV** (assistenza figli, tutore legale, assistenza coniuge o genitori); **n. VI** (Legge 100 coniuge militare); **n. VII** (mandato amministrativo):

Nella sez. “preferenze” è **comunque obbligatorio indicare il codice sintetico del comune o sub comunale** (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV), dove è stato trasferito il coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.** Pertanto, l’indicazione della preferenza sintetica “comune” o distretto “sub comunale” è sempre obbligatoria.

➡ **SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE – “PARTICOLARI” PRECEDENZE**

I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in:

- ☐ strutture ospedaliere
- ☐ presso le istituzioni penitenziarie
- ☐ nei corsi serali
- ☐ nei CPIA (ex CTP)

hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.

- ☐ Ai fini del triennio si conta anche l’anno in corso.
- ☐ Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.

<https://uilscuola.it/>